



Deliberazione n. 116/2017/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 28 aprile 2017, composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Referendario - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

-visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

-vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015”*, trasmessa all'ente con nota del Presidente del 23 novembre 2016;



-vista la deliberazione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: “*Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018*”, trasmessa all’ente con nota del 7 dicembre 2016;

-vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore concernente: a)- l’omessa trasmissione delle relazioni ex art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 -da parte del revisore del Comune di Mazarino- sul rendiconto del 2015 e sul bilancio di previsione 2016 - 2018; b)- tale omissione è derivata dalla mancata approvazione del rendiconto del 2015 e del bilancio di previsione 2016 - 2018; c)- l’omessa adozione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione di questa Sezione n. 205/2016/PRSP;

-vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 96/2017/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

-vista la memoria presentata dall’ente il 21 aprile 2017 (acquisita al prot. CdC n. 4322);


-udito il relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

-udito, per il Comune, il Vice Sindaco, dott. Christian Spalletta;

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della



corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.




Si tratta di *“effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)”*, onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).

E’ palese, pertanto, che l’adozione da parte della Corte di tali specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune misure correttive da parte dell’Ente, che *“chiudano”* il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità e idoneità delle stesse saranno valutate dalla Sezione, allorquando ne verrà a conoscenza.

Va evidenziato che tali misure correttive devono coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l’adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l’esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall’articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di




coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Comune di Mazzarino è stato deferito per la mancata trasmissione -da parte dell'Organo di revisione- della relazione ex art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, sul rendiconto del 2015, di quella sul bilancio di previsione del 2016 a causa della mancata approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio 2016- 2018 nonché per la mancata adozione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 205/2016/PRSP di questa Sezione.

In memoria l'ente ha dedotto che: a)- con deliberazione n. 105 del 28 dicembre 2016 la Giunta ha approvato la relazione illustrativa e lo schema del rendiconto dell'esercizio 2015, sul quale l'organo di revisione si è espresso con parere favorevole in data 21 marzo 2017 e 6 aprile 2017; il Consiglio comunale è stato convocato il 2 maggio 2017 per l'approvazione del rendiconto; b)- la mancata approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è derivata sia dalla carenza di personale nel settore finanziario, sia dalle difficoltà oggettive del nuovo sistema contabile, sia, infine, dalla definizione di procedimenti esecutivi e transattivi per la programmazione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c)- il bilancio di previsione dovrebbe essere approvato entro il mese di maggio 2017; d)- con nota prot. n. 8265 del 20 aprile 2017 la Giunta ha trasmesso al Presidente del Consiglio comunale la proposta di misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 205/2016/PRSP di questa Sezione; il Consiglio, a tal fine, è stato convocato per il 2 maggio 2017.

Alla luce delle deduzioni del Comune, è palese il grave inadempimento dell'ente nell'adozione dei fondamentali atti del ciclo di bilancio. Al riguardo, la Sezione sottolinea che le circostanze esposte nella memoria non rappresentano una giustificazione, poiché l'amministrazione deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività delle attività connesse al cd. "ciclo del bilancio".

Non va poi trascurato che la puntuale approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto sono indispensabili per avviare le attività di controllo demandate sia all'organo di revisione sia alla Corte.



L'omissione così accertata rende necessaria la trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato regionale delle autonomie locali per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Va poi constatato che, alla data odierna, non risultano adottate dal competente organo consiliare né trasmessi alla Sezione le misure correttive conseguenti alla deliberazione n. 205/2016/PRSP, che, con riferimento al rendiconto del 2014, ha rilevato numerose criticità. La mancata approvazione delle stesse impedisce di conoscere le eventuali azioni intraprese e l'evoluzione dei fattori di criticità. Al riguardo, va sottolineato che l'omessa assunzione delle misure correttive rappresenta una grave violazione di legge, che può comportare la responsabilità degli organi coinvolti.

Va da sé che, dopo l'approvazione dei citati documenti contabili, l'organo di revisione dovrà provvedere alla celere redazione delle relazioni previste dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005. Pertanto, il Collegio, nell'accertare l'inadempimento del Comune nei termini sopra indicati, deve riservarsi di procedere alle verifiche di competenza ex art. 148 bis TUEL contestualmente al controllo sul rendiconto 2015, rammentando che le misure correttive vanno assunte mediante atti vincolanti da trasmettere per il necessario riscontro alla Sezione.

P.Q.M.

ACCERTA

-l'omessa approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 e del bilancio di previsione 2016-2018 da parte del Comune di Mazzarino;

-la mancata adozione -da parte del Comune- delle misure correttive a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 205/2016/PRSP ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

DISPONE

-che il Comune provveda con immediatezza all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015, del bilancio di previsione 2016 – 2018 e delle misure correttive summenzionate nonché alla comunicazione a questa Sezione;


-che l'organo di revisione, dopo l'approvazione dei citati documenti contabili, provveda tempestivamente alla redazione e all'invio delle relazioni previste dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005;

-che il Servizio di supporto trasmetta copia della presente deliberazione: al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Mazzarino e all'Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo il 28 aprile 2017

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)



Depositata in segreteria il **30 MAG. 2017**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

